



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "COMUNITA' DEL PARCO"

del
Parco Naturale della GOLA della ROSSA e di FRASASSI



ART. 1 – ISTITUZIONE

1. La Comunità del Parco è un organismo consultivo e propositivo del Parco, previsto agli artt. 7 e 8 dello Statuto del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, costituito anche ai sensi della LR 57/97.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. Sono membri della Comunità del Parco i soggetti espressamente indicati all'art. 7 del Regolamento-Statuto del Parco.

ART. 3 – COMPETENZE

1. La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:
 - a) il Piano del Parco;
 - b) il Regolamento del Parco;
 - c) il Bilancio preventivo e consuntivo (come conto economico);
 - d) il Piano pluriennale economico sociale.
2. La Comunità del Parco, inoltre:
 - a) adotta e approva il proprio Regolamento interno;
 - b) esprime pareri sulle questioni sottoposte dal Presidente o dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana, da almeno 1/3 del Comitato di Coordinamento Istituzionale o di almeno 1/4 dei componenti la Comunità del Parco stessa;
 - c) vigila sulla attuazione del Piano pluriennale economico e sociale e del piano del Parco.
3. I pareri della Comunità del Parco sono espressi secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 4 – INSEDIAMENTO

1. La Comunità del Parco viene insediata dal presidente della Comunità Montana entro il decimo giorno successivo a quello in cui sono disponibili i nominativi di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

ART. 5 – PRESIDENTE, V.PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Nel corso della seduta di insediamento la Comunità del Parco provvede ad eleggere il suo Presidente scelto tra i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni aventi territorio ricompreso nel Parco. Ogni componente esprime un solo voto. Con successiva votazione viene eletto il Vicepresidente, scelto tra gli altri componenti della Comunità.
2. Risulterà eletto il componente che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di essi, il più anziano di età.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Segretario della Comunità Montana o da un dipendente dallo stesso incaricato.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

1. La Comunità del Parco è convocata dal suo Presidente per iniziativa propria, oppure su richiesta scritta del Presidente o della Giunta Esecutiva della Comunità Montana, di almeno 1/3 dei componenti il Comitato di Coordinamento Istituzionale o di almeno ¼ dei componenti la Comunità del Parco. La richiesta deve indicare gli argomenti da trattare e le relative motivazioni. Il Presidente convoca la Comunità del Parco entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione della richiesta stessa.
2. L'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo posta ordinaria o fax, deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento della seduta, nonché l'Ordine del giorno e la eventuale seduta di 2^a convocazione. Esso deve essere inviato con un preavviso di almeno 5 giorni. In casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore e la convocazione deve avvenire a mezzo telegrafo o fax.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca, presiede e formula l'ordine del giorno della seduta. Ne dirige e regola i lavori formulando proposte. Verifica la regolare stesura dei verbali e si accerta che gli stessi siano consegnati in originale alla Segreteria generale della Comunità Montana.
2. Al Presidente della Comunità del Parco, competono le funzioni di rappresentanza dell'organismo che presiede e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dal Regolamento-Statuto del "Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi" e dal presente Regolamento.

ART. 8 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni. Lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporanei.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO – DECISIONI

1. Per la validità della seduta di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Per le sedute di seconda convocazione, che possono essere convocate nella stessa giornata di quelle di 1^a convocazione a distanza di almeno un'ora, il quorum necessario è ridotto a un terzo dei componenti in carica.
2. Le decisioni sono assunte validamente con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.

ART. 10 – INDENNITA'

1. Ai componenti la Comunità del Parco è riconosciuta, per ogni seduta, l'indennità prevista per la partecipazione alle sedute consiliari dei consiglieri della Comunità Montana dell'Esino-Frasassi ed il rimborso chilometrico dal luogo di residenza al luogo della riunione, ai sensi della normativa vigente.
2. Ai membri della Comunità del Parco inviati in missioni autorizzate spettano le stesse competenze dei componenti il Consiglio della Comunità Montana.
3. Al Presidente, dati i maggiori obblighi e impegni, viene riconosciuta un'indennità di carica pari al 50 % di quella spettante ad un assessore della Comunità Montana stessa.
4. Al Vicepresidente viene altresì riconosciuta una indennità pari al 50 % di quella riconosciuta al Presidente.

ART. 11 – LE SEDUTE

1. Le sedute della Comunità del Parco si svolgeranno presso la sede operativa del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi o in altra fissata dal Presidente.
2. Esse possono essere aperte al pubblico.

ART. 12 - DURATA IN CARICA - DECADENZA

1. La Comunità del Parco viene rinnovata al rinnovo del Consiglio della Comunità Montana. I componenti restano in carica fino alla nomina dei successori.
2. I componenti non di diritto decadono dopo 3 assenze consecutive non giustificate. Il Presidente, in tal caso, attiva le procedure per la surroga.